

## **TI\_GERICHTE 12.1997.67 vom 28. April 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.67)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.67 du 28 avril 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.67 del 28 aprile 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare ( DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).

#### **E. 2**

Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sia o meno competente a decidere su questioni di carattere fiscale, chiaramente di natura pubblicistica, come quelle che ci occupano.

##### **E. 2.1**

A questo proposito va rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF ( DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l'esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito dell'ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L'alta Corte ha quindi concluso che l'azione di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento. Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa

Camera ( IICCA

## **E. 2.2**

La competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale nell'ambito di una procedura di contestazione della graduatoria -sancita dal Tribunale federale- deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame. Questa Camera ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del fallimento in tali vertenze ( IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi , in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49 p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz'altro importare al debitore d'imposta (in casu: la fallita), dall'altro però non risultava in alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell'ambito dell'azione di contestazione dell'elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all'art. 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attinatorio) poteva comunque ancora contestare l'esistenza, l'ammontare ed il rango del credito insinuato dall'ente pubblico, ritenuto che spettava a quest'ultimo -in base ai principi che regolano l'onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter , Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date. Vero è che in alcune recenti sentenze, era stata indicata l'applicazione dell'art. 63 RUF da parte del giudice civile nel caso in cui la procedura fiscale fosse ancora pendente, o ancora in assenza della prova della sua effettiva crescita in giudicato ( IICCA

## **E. 5**

imposte sull'utile 1990-1993 Pacifico che l'imposta sull'utile di una società immobiliare e meglio l'imposta su quella parte di utile che deriva direttamente dalla gestione di un immobile possa godere del beneficio dell'ipoteca legale ( IICCA 29 agosto 1995 in re G.K./S.C.T., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T.), è innanzitutto chiaro che le imposte sull'utile 1991-1993 non possono essere ammesse e ciò già per il semplice fatto che il convenuto ed appellante non ha saputo portare alcun elemento atto a determinare se ed eventualmente in quale misura tali imposte fossero dovute (tanto è vero che, per quegli anni, non è stata prodotta né la dichiarazione d'imposta della fallita, né la relativa tassazione, ordinaria o d'ufficio), non potendo evidentemente neppure essere sufficiente a tale scopo la sola circostanza che nell'anno 1990 la società abbia conseguito un utile (è infatti addirittura notorio che l'utile di una società varia di anno in anno, e ciò per via delle incognite che si presentano in ogni esercizio annuale). Per l'anno 1990 la situazione è per contro diversa, se non altro per il fatto che la dichiarazione d'imposta e la notifica di

tassazione sono state allestite e versate agli atti (doc. 6): dalla documentazione allegata -ed in particolare dal bilancio 1990 della fallita- si è così potuto appurare che la società in questione in quell'esercizio aveva conseguito un utile di fr. 43'763.- e che altri fr. 6'585.- erano stati accantonati per il pagamento delle imposte; quanto alla ripresa operata dal fisco per "interessi sul capitale proprio dissimulato", la stessa è stata calcolata conformemente al diritto tributario (la relativa aggiunta corrisponde infatti alla differenza tra tutti gli interessi passivi esposti dalla società nel conto perdite e profitti e quelli massimi ammessi, a loro volta calcolati retribuendo il capitale proprio dissimulato -la parte di capitale eccedente quello imponibile, che per una società immobiliare non può essere inferiore ad 1/5 degli attivi determinanti (attivi del bilancio dedotte le perdite riportate)- in base a tassi d'interesse stabiliti annualmente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni con i prontuari 1° febbraio e

#### **E. 10**

luglio 1990; cfr. art. 71 e 79 vLT; RDAT II/1994 sentenza 8t p. 359 e segg.), di modo che va senz'altro confermata quale ulteriore elemento dell'utile la somma di fr. 24'157.-. Essendo stato provato un utile imponibile di fr. 74'505.- (fr. 43'763.- + fr. 6'585.- + fr. 24'157.-), la relativa imposta sull'utile ammonta a fr. 8'940.- (art. 72 vLT); tenuto conto che in quell'anno una minima parte dell'utile (fr. 8'235.25 su fr. 189'180.25) non è stato conseguito tramite gli affitti, ma tramite una posizione "interessi attivi", che come tale non concerne direttamente l'immobile, la somma al beneficio dell'ipoteca legale va ridotta a fr. 8'550.85. 6. Poiché l'appellata non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti sull'imposta, nel presente giudizio gli stessi -anche se chiesti per la prima volta solo in questa sede, ciò che tuttavia non osta alla ricevibilità della pretesa ( Rep . 1984 p. 325; ICCA 3 ottobre 1991 in re H. e llcc./N. e llcc., 7 luglio 1993 in re B./C SA, 31 maggio 1994 in re I. SA/O., 23 agosto 1994 in re F./N. SA)- verranno riconosciuti secondo la medesima proporzione con cui sono stati insinuati a suo tempo ( ICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./Comune di A.). Quanto agli accrediti a favore della società fallita, mentre quello relativo alla tassazione 1989 è compensato dal fatto che l'ente pubblico ha rinunciato nel corso di causa a chiedere l'imposta sull'utile relativa a quell'anno, quello di fr. 3'426.- deve essere senz'altro dedotto dall'imposta dovuta nel 1990. Le imposte a favore dello Stato, al beneficio dell'ipoteca legale, saranno quindi per l'anno 1988 di fr. 5'116.10 (capitale fr. 4'460.30 + interessi fr. 655.80), per l'anno 1989 di fr. 4'573.70 (capitale fr. 4'460.30 + interessi fr. 113.40), per l'anno 1990 di fr. 9'832.70 (capitale fr. 4'460.30 + imposta sull'utile fr. 8'550.85 ./ accrediti fr. 3'426.- + interessi fr. 247.55), per l'anno 1991 di fr. 4'583.- (capitale fr. 4'460.30 + interessi fr. 122.70) e per l'anno 1992 di fr. 4'552.55 (capitale fr. 4'460.30 + interessi fr. 92.25). 7. Ne discende che, in parziale accoglimento dell'appello, i crediti d'imposta cantonale 1988-1992 di complessivi fr. 28'658.05 vengono mantenuti nell'elenco oneri della graduatoria, mentre l'imposta 1993 viene stralciata. 8. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati, per le spese gli art. 148 CPC e seg. e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 13 marzo 1997 dello Stato del Cantone Ticino è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 3 marzo 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § L'elenco oneri speciale dell'8 luglio 1996 relativo alla part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ deposto come parte integrante della graduatoria del fallimento della \_\_\_\_\_ in liquidazione è modificato nel senso che i crediti d'imposta insinuati dallo Stato del Cantone

Ticino per gli anni 1988-1992 vengono iscritti per complessivi fr. 28'658.05 nel medesimo, mentre il credito d'imposta 1993 viene stralciato. 2. La tassa di giustizia in fr. 1'200.- da anticipare dall'attrice resta a suo carico per 4/9, mentre i restanti 5/9 sono a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in a) tassa di

giustizia	fr.	480.-	b) spese	fr.	20.-
-----------	-----	-------	----------	-----	------

Totale fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico nella misura di 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell'appellata, compensate le ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del

distretto di Lugano, Sezione 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.